

Common "Herbrative



21508/

REPUBBLICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLO FILADORO

R.G.N. 2034 - Presidente -

Dott. FULVIO UCCELLA

cron. 215 - Consigliere -

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -

Ud. 27/09/2

Rep. (U).

Art. 2051 - Strada

pubblica Manutenzio

> in caso d intemperi

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20344-2009 proposto da:

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

STATO, che la rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

2011

contro

2068

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA

presso lo

studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

VINCENZO FULVIO giusto mandato in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -


avverso la sentenza n. 476/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/06/2009 R.G.N. 1022/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.





IN FATTO E IN DIRITTO

propone ricorso 1.1. S.p.A. cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 13 giugno 2009, che, riformando quella di primo volta ad grado, ha accolto la domanda degli ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale occorso il 4.8.1995 in Catanzaro, , che ritenevano lungo la S.S. 280 Viale attribuibile all'ente proprietario della strada per non aver fatto rimuovere fango sterpaglie e sabbia accumulatisi a seguito delle notevoli piogge cadute giorni precedenti, così determinando sbandamento della Vespa 50 su cui viaggiavano intimati resistono con Gli controricorso e chiedono il rigetto del ricorso. 2.1. Con il primo motivo, l'ente ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e formula sequente quesito: alla Corte il responsabilità dell'ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso nell'ipotesi di responsabilità inquadrabile speciale prevista dall'art. 2051 c.c., ritenuto dalla Corte di Appello, ovvero se spetti al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l'estensione della strada e la parte dell'utenza, modalità di fruizione ďa giungendo ad escludere l'inquadramento nell'art. 2051 c.c. in tutti i casi in cui l'evento si sia strade pubbliche di notevole verificato in estensione e grandemente trafficate, nelle quali risulta impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi".

2.2. la censura è infondata. In realtà, l'Ente ricorrente invoca un orientamento giurisprudenziale ormai superato 8 che tiene conto non dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale. Questa, infatti, affermò il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando "sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza beni demaniali, con la consequenza l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riquardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle

dotazioni, ai sistemi di assistenza che connotano, agli strumenti che il progresso in quanto appresta, tecnologico caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 3651/06; 15384/06). Nella specie, la Corte territoriale, condividendo espressamente tale indirizzo ha affermato - quanto alle premesse in diritto - che, riconducendo la responsabilità del strada nell'ambito custode della responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., si valorizzano adeguatamente, in ordine alla colpa, le circostanze relative alla custodia delle strade, ossia i caratteri dell'estensione e dell'uso diretto della cosa da parte della collettività, che non attengono alla struttura della fattispecie e possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode solo ove questi dia la prova che l'evento dannoso presenta i dell'imprevedibilità della caratteri inevitabilità. In fatto (e sempre coerentemente con l'orientamento qui ribadito), ha ritenuto che la responsabilità dell'ente nella determinazione del intervento mancato sinistro dipendesse dal manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei su un'arteria detriti dalla sede stradale, importante di raccordo di Catanzaro, sulla quale i detriti erano stati trasportati dalle piogge torrenziali verificatesi il 3.8.1995, senza che il giorno successivo, in cui si verificò il sinistro, fossero stati rimossi o, quantomeno, fosse stata predisposta un'idonea segnalazione del pericolo. Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode (Cass. n. 12449/08; Cass. n. 8377/09, in motivazione).

3.1. Con il secondo motivo, l'ente deduce insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della riconducibilità del sinistro verificatosi al comportamento imprudente della conducente del motociclo così come allegato e provato dall'ente medesimo; si tratterebbe di fatto decisivo, perché la sua prova costituisce elemento idoneo ad escludere la responsabilità di esso ente gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.. 3.2. La censura ed il relativo momento di sintesi sono privi di pregio, non potendo il dedotto vizio motivazione consistere in un omessa apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello prospettato dalle parti. Si infatti, ribadire che, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di legittimità non può merito, il sindacato di investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non difformità nella consistere possono

dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le controllarne l'attendibilità la prove, scegliere le risultanze concludenza. tra istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o di prova, salvo i all'altro mezzo tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).

- 4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 2059 c.c. e chiede alla Corte "se in caso di risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesioni riportate a seguito di atto illecito, astrattamente rientrante in fattispecie reato, il giudice possa riconoscere di risarcimento del danno biologico, e, in percentuale su quest'ultimo, il risarcimento del danno morale, così come operato dalla Corte di Appello ovvero se si debba ritenere che, in tali fattispecie, il danno morale costituisce una componente normale del primo, per cui, ne è precluso il risarcimento quante volte si sia proceduto al risarcimento del danno biologico".
- 4.2. Con il quarto motivo, l'ente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. perché la Corte territoriale, liquidandolo in una percentuale di quello biologico, avrebbe considerato il danno morale sussistente in re ipsa, senza tenere conto che nessun elemento probatorio, neanche di carattere presuntivo, era stato allegato dai danneggiati.

- Le censure che possono trattarsi congiuntamente, data l'intima connessione - si rivelano entrambe infondate. I principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 2008 e con le ulteriori coeve decisioni in ordine alla funzione solo descrittiva delle categorie di danno non. tradizionalmente individuate patrimoniale ed all'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie non autorizzano la conclusione che siano per ciò stesso da riformare tutte le sentenze contenenti liquidazioni che a quelle categorie abbiano fatto riferimento. Quel che rileva é che non siano state risarcite due -volte le medesime consequenze pregiudizievoli, ad esempio ricomprendendo sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"; ma se, liquidando il complessivo danno non patrimoniale attraverso il riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari, il giudice abbia avuto riguardo pregiudizi diversi, la decisione non considerarsi erronea in diritto (Cass. n. 6750/11) senza contare che anche di recente si è ribadito peraltro milla vieta che il danno morale liquidato in proporzione al danno biologico (Cass. n. 702/10). Nella specie non si sostiene che la sofferenza psichica fosse stata già considerata nella liquidazione del danno "biologico", come inteso prima delle richiamate sentenze delle
- 5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sezioni unite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al

pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800=, di cui Euro 1.600= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Il Consigliere est.

Il Preside

Innocesso (LTISTA

DEPOSITATO IN CANCEL!

Il Funzionario Giudizierio Innocenzo GATTISTA